

ALLEGATO "B"

AL N.RO DI REP. 103740/20108

**STATUTO**

**"FONDAZIONE OSIRIDE BROVEDANI - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**Premessa**

La Fondazione "Osiride Brovedani" venne costituita nel 1974, per volontà della signora Ferdinanda Bukovnik Brovedani, al fine di onorare la memoria del marito Osiride Brovedani.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 marzo 1974, n. 797 venne eretta in istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), assumendo la denominazione "Osiride Brovedani".

Lo statuto organico venne poi modificato con DPGR del 6 dicembre 1976, n. 02150/Pres., con decreti dell'assessore regionale agli enti locali del 4 gennaio 1979, n. 1, del 2 maggio 1989, n. 14, del 9 giugno 1995, n. 49.

Nel settembre del 1980 le volontà testamentarie si concretizzano con l'inizio attività, a Gradisca d'Isonzo, del Convitto destinato ad accogliere orfani, a prescindere dall'età, di ambedue i genitori o di uno soltanto di essi, con una situazione finanziaria non idonea a garantire il conseguimento di un diploma di scuola media superiore.

Alla luce delle mutate esigenze sociali a partire dal 1990 viene aperta, negli appositi settori ristrutturati del complesso, la Casa Albergo per persone anziane autosufficienti,

affiancando l'attività del Convitto per orfani.

Successivamente, a seguito del modificato quadro normativo, con l'entrata in vigore della legge 149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), a conclusione dell'anno scolastico 2002/2003 escono dal Convitto, dopo il conseguimento del diploma, gli ultimi ragazzi ospiti.

La Fondazione con DPGR dell'8 marzo 1996, n. 083/Pres. viene de-pubblicizzata e riconosciuta come persona giuridica di diritto privato mantenendo inalterata la denominazione "Osiride Brovedani".

Con successivo DPGR del 24 aprile 1998, n. 0140/Pres. viene riconosciuta come fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 460/1997 sotto la denominazione: "Fondazione Osiride Brovedani - Onlus".

**ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE OSIRIDE BROVEDANI - ENTE DEL TERZO SETTORE", per brevità anche "FONDAZIONE BROVEDANI - ETS" (di seguito la "Fondazione").

2. Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione potrà indicare gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La Fondazione ha sede legale a Trieste e sede secondaria a Gradisca d'Isonzo. La variazione di indirizzo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e, ove all'interno del medesimo Comune, non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

5. La Fondazione potrà costituire, per delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie in altri Comuni del Friuli Venezia Giulia.

6. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

#### **ART. 2 - SCOPO E ATTIVITÀ**

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui al successivo co. 4, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

2. In particolare, la Fondazione intende operare a sostegno delle fragilità umane tutelandone il benessere, l'inclusione e favorendone la salute.

3. Nella sua attività la Fondazione non farà mai alcuna discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche.

4. Nel perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione opera attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

5. Ai fini del perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, la Fondazione intende porre in essere, in via esemplificativa, le seguenti attività:

accogliere, nel complesso di Gradisca d'Isonzo, persone anziane in età superiore ai sessantasei anni, con bisogni socio-sanitari di grado lieve;

gestire, anche in altre sedi, attività a carattere semiresidenziale, rivolte a persone anziane;

sostegno ai giovani per il diritto allo studio e per la tutela della salute ed in generale di beneficenza;

erogazioni liberali in favore di enti pubblici e privati ed associazioni e/o ETS meritevoli, sempre per perseguire scopi sociali in conformità al primo comma di questo articolo;

supporto a progetti ed iniziative che promuovono percorsi di formazione ed esperienze didattiche, anche extracurricolari, in ambito scolastico-universitario;

partecipazione partenariato e sostegno a manifestazioni culturali, con speciale riguardo al mondo giovanile.

6. Il Consiglio di Amministrazione regolerà i criteri e le modalità per l'accoglimento delle persone aventi diritto mediante apposita Carta dei Servizi.

7. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e meglio documentate dal Consiglio di amministrazione nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

8. La Fondazione può esercitare l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e secondo ulte-

riori modalità previste in linea la normativa applicabile alla stessa.

9. Per assicurare la continuità nel tempo e la vitalità della sua opera, la Fondazione dovrà tener presente la costante, rapidissima evoluzione sociale, ove problemi, un tempo assillanti, trovano soluzione nelle previdenze che man mano vanno creandosi. Essa dovrà pertanto essere pronta a modificare o adattare i suoi interventi a seconda delle circostanze; a prendere opportune iniziative che rispondono ad esigenze o necessità profondamente sentite, intervenendo soprattutto laddove vi siano lacune nelle previdenze esistenti.

### **ARTICOLO 3 - PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO**

1. Il patrimonio si compone dei beni relitti della Signora Ferdinanda Bukovnik Brovedani, dagli immobili e dai beni che nel frattempo sono pervenuti e potranno pervenire all'Ente.

2. In particolare, è costituito:

- dal fondo di dotazione, in linea con la normativa applicabile alla Fondazione;
- dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;

da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;

le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

somme destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

eventuali proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale poste in essere e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;

fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;

dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

□ ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

4. Le procedure di gestione del patrimonio mobiliare vengono disciplinate con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 da depositare telematicamente entro tale data sul portale RUNTS. Al superamento delle soglie di cui al successivo art. 14 del decreto, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto ai sensi del citato articolo.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e ed ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **ARTICOLO 5 - VOLONTARI**

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
3. L'attività del volontario, pertanto, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La Fondazione deve provvedere ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

5. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro vidimato, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 6 - LIBRI DELLA FONDAZIONE**

1. La Fondazione, oltre alle scritture contabili previste, deve tenere:

- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo
- il libro dell'organo di controllo;
- il Registro dei volontari non occasionali, ove presenti.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il vice-Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Organo di controllo.

#### **ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 10 (dieci) componenti, che vengono eletti come segue:

- a) n. da 7 (sette) a 8 (otto) componenti dal Consiglio di amministrazione in carica, su proposta del Presidente;

b) n. 1 (uno) componente indicato dal Rotary Club Trieste Alto Adriatico fra i suoi associati;

c) n. 1 (uno) componente indicato dal Soroptimist Club-Trieste tra le sue associate.

2. Il Consiglio di Amministrazione eletto provvede, a maggioranza assoluta dei componenti, alla nomina del Presidente al suo interno. La carica di Presidente può essere rivestita per soli due mandati consecutivamente ed essere nuovamente assunta quando sia decorso almeno un mandato.

3. In assenza di nomina da parte di uno o entrambe i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, provvede il Consiglio di amministrazione nelle modalità di cui alla lett. a).

4. Il mandato del Consiglio di amministrazione, nominati nelle modalità di cui ai precedenti commi, dura 5 (cinque) anni ed i componenti sono rieleggibili, fatto salvo quanto precisato per la carica di Presidente nel successivo comma.

5. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri che non rappresentino la maggioranza, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 e i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione. Ove si tratti delle dimissioni del Presidente, una volta integrato quale componente nel Consi-

glio, lo stesso provvede a rinominare tale carica, ai sensi del precedente comma.

6. Il vice-Presidente viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

7. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei membri, comportano, in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, e la competenza alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione sarà di un Commissario, nominato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con il compito di ricostituire il Consiglio entro quattro mesi. Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione con tali modalità, si provvederà ai sensi dei precedenti commi.

8. In parziale deroga a quanto previsto nei precedenti commi, un componente del Consiglio, nominato consigliere a vita nel 2006 e ancora in carica alla data di approvazione delle presenti nuove disposizioni statutarie, continuerà a svolgere il proprio mandato sino alla cessazione del suo incarico, per qualsiasi motivo. Successivamente anche tale membro del Consiglio sarà eletto secondo le procedure previste nei precedenti commi.

9. L'assunzione della carica di amministratore è a titolo gratuito ed è subordinata, secondo il disposto dell'art. 2387 del codice civile, al possesso dei requisiti di onorabili-

tà, professionalità ed indipendenza, nonché preclusa nelle ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011.

10. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, sottoposte a liquidazione giudiziale o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del cod. civ.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi.

#### **ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE**

1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed al regolare funzionamento delle varie attività istituzionali della Fondazione; in particolare:

- nomina i consiglieri, a maggioranza semplice, nelle specifiche modalità previste dal precedente art. 8;
- nomina il Presidente ed il vice-Presidente
- la nomina, secondo le modalità previste nel precedente articolo, dei componenti il Comitato esecutivo;
- approva il/i Regolamento/i relativo/i alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- approva il bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla re-

lazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, che deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;

predisporre le norme generali per l'accoglimento degli ospiti della Casa Albergo nella Carta dei Servizi;

dispone in merito alle acquisizioni, le alienazioni e le modifiche del patrimonio, anche ai sensi del precedente art. 3, co. 4, e all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo;

nomina, se ritenuto opportuno o previsto per legge, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

delibera eventuali modifiche statutarie;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione

provvede ad ogni altra attività che non sia assegnata ad altri organi o soggetti.

2. Ai sensi dell'art. 26, co. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, al Presidente il quale, a sua volta, può delegarli ad uno o più dei suoi membri.

#### **ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione spedito almeno sette giorni prima della riunione a tutti i componenti il Consiglio, all'Organo di controllo e, se presente, di revisione, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a certificarne l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata almeno 24 ore prima della riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

□ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

□ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le modifiche statutarie sono approvate con le maggioranze di cui al precedente comma.

5. Le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione ed alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della stessa, vengono deliberate con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti del Consiglio di amministrazione.

6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio me-

desimo e dal segretario della riunione, che provvede alla stesura del verbale.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può invitare funzionari della Fondazione e quanti altri ritenga opportuno.

#### **ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché Presidente della Fondazione, è nominato nelle modalità previste dal precedente co. 4, art. 8.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente:

□ cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

□ convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato Esecutivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

□ cura, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo,

□ promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

□ adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile all'organo di competenza;

□ nomina un segretario del Consiglio, se ritenuto opportuno

□ adempie ad ogni altro compito, opportuno o necessario, che non sia di competenza specifica di altri organi.

4. Il Presidente, in via generale, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti un vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

#### **ARTICOLO 12 - IL COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato esecutivo è composto da 3 (tre) membri così individuati: *i*) il Presidente della Fondazione e *ii*) 2 (due) membri eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, a rotazione con incarico semestrale. Al fine di assicurare lo svolgimento delle riunioni viene altresì scelto dal Consiglio un membro, con la funzione di supplente.

2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice-Presidente.

3. Spetta al Comitato esecutivo, su mandato del Consiglio, di:

esaminare preventivamente il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

disporre in merito alla nomina ed il licenziamento dei quadri dirigenziali, del personale impiegatizio e subalterno;

disporre in merito all'ammissione, la sospensione e l'allontanamento degli ospiti della Casa albergo;

provvedere all'erogazione delle spese straordinarie;

disporre in merito alle azioni giudiziali e/o alla resistenza in giudizio;

porre in essere tutti gli altri provvedimenti di amministrazione che secondo il presente statuto non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

porre in essere i provvedimenti opportuni o necessari in caso di urgenza, salvo riferirne al Consiglio nella successiva riunione, che ratifica o meno le determinazioni prese.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce periodicamente, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne

sia presentata richiesta da uno dei suoi componenti, su convocazione del Presidente.

5. Alle riunioni del Comitato Esecutivo il Presidente può invitare funzionari della Fondazione e quanti altri ritenga opportuno.

#### **ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro o da un collegio di tre membri effettivi.

2. All'Organo di controllo sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del cod. civ.

3. Il/I componente/i dell'Organo di Controllo resta/restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Il/I componente/i dell'Organo di controllo deve/devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2 cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'Organo collegiale.

5. L'Organo di controllo esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 o qualora si voglia, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro. L'organo di revisione resta in carica 3 (tre) anni.

#### **ARTICOLO 14 - GRATUITÀ E COMPENSI PER LE CARICHE**

1. Le cariche sociali, ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate ed, in ogni caso, effettuate per le riunioni di Consiglio ed ogni spesa attinente a ragioni di servizio.

2. Ai componenti degli Organi di controllo e revisione possono essere riconosciuti compensi individuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **ARTICOLO 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà anche il/i liquidatore/i, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui

all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO: Marco STENER

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO